

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. — 1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« La sezione disciplinare delibera in base a collegi giudicanti composti da tre componenti.

I collegi giudicanti sono presieduti dal presidente o dal vicepresidente della sezione disciplinare. La composizione dei collegi viene stabilita annualmente secondo criteri oggettivi e predeterminati, che consentano il funzionamento della sezione, sia quale giudice di rinvio sia nelle ipotesi di ricusazione di componenti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione. »

\* **5. 5.** Mantini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. — 1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« La sezione disciplinare delibera in base a collegi giudicanti composti da tre componenti.

I collegi giudicanti sono presieduti dal presidente o dal vicepresidente della sezione disciplinare. La composizione dei collegi viene stabilita annualmente secondo criteri oggettivi e predeterminati, che consentano il funzionamento della sezione, sia quale giudice di rinvio sia nelle ipotesi di ricusazione di componenti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione. »

\* **5. 2.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Grillini, Siniscalchi, Leoni, Soda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. — 1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono soppressi.

**5. 3.** Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**5. 6.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**5. 7.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**5. 8.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

**(A.C. 2356 – Sezione 7).**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 6.

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Componenti eletti dai magistrati*). — 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di quattordici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio unico nazionale, per tre magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale

antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per nove magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001 ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.*

**6. 22.** Mantini.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 10.** Bonito.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 23.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, alinea, dopo le parole: L'elezione aggiungere le seguenti: da parte dei magistrati ordinari.*

**6. 24.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: venti.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2:*

*alla lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre;*

*alla lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;*

*alla lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: dodici.*

**6. 20.** Buemi, Intini, Cossa.

*Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: venti.*

\* **6. 1.** Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: venti.*

\* **6. 11.** Lucidi, Grillini, Finocchiaro, Bonito, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: venti.*

\* **6. 25.** Fanfani, Sinisi.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: diciotto.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: tredici.*

**6. 21.** Buemi, Intini, Cossa.

*Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: diciotto.*

**6. 2.** Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, sostituire la parola: quattordici con la seguente: sedici.*

**6. 3.** Boato, Buemi, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 2.*

**6. 36.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, sopprimere la lettera a).*

**6. 26.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con uno dei posti riservato alle donne magistrato, ai fini della legge 10 aprile 1991, n. 125.*

**6. 12.** Lucidi, Bonito, Carboni, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

*b) in un collegio unico nazionale, per diciotto magistrati che esercitano funzioni di merito.*

**6. 14.** Carboni, Kessler, Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

*b) in un collegio unico nazionale, per dodici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito o di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia. Sono equiparati coloro che sono trasferiti alla Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e coloro che sono trasferiti alla Procura Generale presso la Corte suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dalla legge n. 48 del 2001.*

**6. 13.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

*b) in un collegio unico nazionale, per diciotto magistrati che esercitano funzioni di merito; tra tali magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e presso la Corte di cassazione, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.*

**6. 27.** Fanfani, Sinisi.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, sopprimere la lettera b).*

**6. 28.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: in un*

collegio unico nazionale, per tre magistrati *con le seguenti*: in quattro collegi circoscrizionali, per cinque magistrati.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole*: in un collegio unico nazionale, per nove magistrati *con le seguenti*: in quattro collegi circoscrizionali, per tredici magistrati;

*all'articolo 9, capoverso ART. 26, comma 2, sostituire le parole*: dei tre collegi unici nazionali *con le seguenti*: dei collegi.

*sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

ART. 13. — 1. L'articolo 23-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

2. All'articolo 24-bis, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole « quattro collegi » sono sostituite dalle seguenti: « tre collegi ».

3. All'articolo 24-ter, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole « quattro collegi » sono sostituite dalle seguenti: « tre collegi ».

**6. 29.** Pisapia, Mascia.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole*: in un collegio unico nazionale *con le seguenti*: in tre collegi circoscrizionali.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole*: in un collegio unico nazionale *con le seguenti*: in tre collegi circoscrizionali.

*all'articolo 9, capoverso ART. 26, comma 2, sostituire le parole*: dei tre collegi unici nazionali *con le seguenti*: dei collegi.

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

ART. 13. — 1. L'articolo 23-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

2. All'articolo 24-bis, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole « quattro collegi » sono sostituite dalle seguenti: « tre collegi ».

3. All'articolo 24-ter, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le parole « quattro collegi » sono sostituite dalle seguenti: « tre collegi ».

**6. 30.** Pisapia, Mascia.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole*: tre magistrati *con le seguenti*: cinque magistrati.

**6. 4.** Boato, Buemi, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole*: tre magistrati *con le seguenti*: quattro magistrati.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole*: nove magistrati *con le seguenti*: dodici magistrati.

**6. 31.** Pisapia, Mascia.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole*: tre magistrati *con le seguenti*: quattro magistrati.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole*: nove magistrati *con le seguenti*: dieci magistrati.

**6. 32.** Pisapia, Mascia.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole*: tre magistrati *con le seguenti*: quattro magistrati.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole*: nove magistrati *con le seguenti*: otto magistrati.

**6. 15.** Kessler, Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: tre magistrati con le seguenti: quattro magistrati.*

\* **6. 5.** Boato, Buemi, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: tre magistrati con le seguenti: quattro magistrati.*

\* **6. 33.** Fanfani, Sinisi.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), sostituire le parole: tre magistrati con le seguenti: quattro magistrati.*

\* **6. 16.** Finocchiaro, Bonito, Carboni, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , con uno dei posti riservato alle donne magistrato, ai fini della legge 10 aprile 1991, n. 125.*

**6. 17.** Lucidi, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, sopprimere la lettera c).*

**6. 34.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: quattordici.*

\* **6. 18.** Kessler, Bonito, Grillini, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: quattordici.*

\* **6. 6.** Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: quattordici.*

\* **6. 35.** Fanfani, Sinisi.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: tredici.*

**6. 7.** Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: dodici.*

**6. 8.** Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 2, lettera c), sostituire la parola: nove con la seguente: undici.*

**6. 9.** Boato, Rizzo, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , con tre dei posti riservati alle donne magistrato, ai fini della legge 10 aprile 1991, n. 125.*

**6. 19.** Lucidi, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Grillini, Leoni, Soda, Mazzuca Poggiolini.

**(A.C. 2356 – Sezione 8)****ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 7.**

1. L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. – (*Elettorato attivo e passivo*).  
— 1. All'elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che, alla stessa data, siano sospesi dall'esercizio delle funzioni ai sensi degli articoli 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

2. Non sono eleggibili:

a) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime ai sensi degli articoli 30 e 31 del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946, e successive modificazioni;

b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella qualifica;

c) i magistrati che al momento della convocazione delle elezioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione, salvo che si tratti della sanzione della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcuna sanzione disciplinare;

d) i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio studi o presso la

Segreteria del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni;

e) i magistrati che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 7.**

*Sopprimerlo.*

**7. 4.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 1.*

**7. 6.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 2.*

**7. 7.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, sopprimere la lettera a).*

**7. 8.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, lettera a), dopo le parole: funzioni giudiziarie aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelli destinati a funzioni diverse da quelle ordinarie,*

**7. 1.** Bonito.

*Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, sopprimere la lettera b).*

**7. 9.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: e i magistrati di tribunale fino alla fine della lettera.*

**7. 3.** (testo corretto). Buemi, Intini.

*Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, sopprimere la lettera c).*

**7. 10.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, sopprimere la lettera d).*

**7. 11.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: salvo che il servizio non si sia protratto oltre il primo semestre dall'insediamento del Consiglio di rinnovazione.*

**7. 2.** Bonito, Carboni, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 2, sopprimere la lettera e).*

**7. 12.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 24, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3. Non possono essere eletti dal Parlamento coloro che nel triennio precedente alla data di elezione abbiano rivestito cariche direttive in partiti e movimenti politici o che abbiano rivestito la carica di componente di una delle Camere o di membri del Governo, presidenti, assessori e consiglieri regionali, presidenti di pro-

vincia o città metropolitana o sindaci di comuni con una popolazione superiore a ventimila abitanti.

4. I componenti eletti dal Parlamento nel triennio successivo alla cessazione del mandato non possono presentare candidature per le cariche di cui al comma 3 o rivestire le suddette funzioni.

**7. 5.** Fanfani, Sinisi.

#### (A.C. 2356 - Sezione 9)

#### ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 8.

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). — 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio centrale elettorale presso la Corte suprema di cassazione costituito da tre magistrati effettivi e da tre supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, e presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni unitamente ad una lista di magistrati pre-

sentatori non inferiore a venticinque. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità cui all'articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi, l'ufficio centrale elettorale accerta che il candidato eserciti le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere *a)*, *b)* o *c)*, che non sussista in capo allo stesso alcuna delle cause di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 24 e che risulti rispettato quanto previsto al comma 3 del presente articolo; trasmette quindi immediatamente le candidature ammesse alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte suprema di cassazione nei tre giorni successivi alla comunicazione all'interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi cinque giorni dal ricevimento del ricorso.

5. L'elenco dei candidati, distinti nei collegi di cui all'articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio superiore della magistratura, è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni prima della data della votazione, ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del Presidente della Corte d'appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.

6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte suprema di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto

di cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le Procure della Repubblica presso i tribunali, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative Procure della Repubblica, nonché i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati fuori ruolo, i magistrati della Direzione nazionale antimafia e i magistrati di merito destinati alla Corte suprema di cassazione ed alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi degli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, votano nel seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte votano presso l'ufficio centrale elettorale ivi costituito ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 4.** Finocchiaro, Kessler, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 23.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 1.*

- 8. 25.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

- 8. 5.** Carboni, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 2.*

- 8. 26.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 2, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: dieci giorni.*

- 8. 6.** Finocchiaro, Kessler, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 2, sostituire le parole: tre magistrati effettivi e da tre con le seguenti: cinque magistrati effettivi e da due.*

- 8. 7.** Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Kessler, Carboni, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 3.*

- 8. 27.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.*

- 8. 12.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: le candidature fino alla fine del periodo con le seguenti: le liste, unitamente alle firme dei presentatori, e le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma autenticata dal Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni; a ciascuna lista viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.*

- 8. 13.** Carboni, Bonito, Kessler, Finocchiaro, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , mediante apposita fino alla fine del comma con le seguenti: individuali e le liste di candidati. A ciascuna lista e a ciascuna candidatura individuale viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.*

*3-bis.* Concorrono all'elezione nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), della legge 24 marzo 1958, n. 195, le candidature individuali di magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte presentate da almeno venticinque magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

*3-ter.* Le candidature di cui al comma 3-bis sono presentate all'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione del candidato autenticata dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte o da altro magistrato da essi rispettivamente designato unitamente alla lista

dei magistrati presentatori. Dalla predetta dichiarazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

*3-quater.* Concorrono alle elezioni nei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b)* e *c)*, le liste di candidati presentate da non meno di cinquanta magistrati che esercitano funzioni di merito.

*3-quinquies.* Ciascuna lista di candidati è contrassegnata da una propria denominazione e, per ciascuno dei due collegi, è composta da magistrati che esercitano rispettivamente le funzioni di cui alla lettera *b)* o alla lettera *c)* dell'articolo 23 in numero non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio stesso.

*3-sexies.* I magistrati presentatori non possono presentare più di una lista o di una candidatura individuale e non sono a loro volta eleggibili.

*3-septies.* Le firme dei candidati e dei magistrati presentatori sono autenticate dal Presidente del tribunale o dal Presidente della corte d'appello nel cui circondario o distretto il magistrato esercita le sue funzioni. Le firme dei candidati e dei presentatori che esercitano funzioni di legittimità sono autenticate dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte, ovvero da un magistrato da essi rispettivamente delegato.

*3-octies.* Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

**8. 10.** Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , mediante apposita fino alla fine del comma con le seguenti:* individuali e le liste di candidati. A ciascuna lista e a ciascuna candidatura individuale viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

*3-bis.* Concorrono all'elezione nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, della legge 24 marzo 1958, n. 195, le candidature individuali di magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte presentate da almeno venticinque magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

*3-ter.* Le candidature di cui al comma *3-bis* sono presentate all'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione del candidato autenticata dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte o da altro magistrato da essi rispettivamente designato unitamente alla lista dei magistrati presentatori. Dalla predetta dichiarazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

*3-quater.* Concorrono alle elezioni nei collegi nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, lettere *b)* e *c)*, le liste di candidati presentate da non meno di cinquanta magistrati che esercitano funzioni di merito nonché le candidature individuali di sette magistrati che esercitano funzioni di merito presentate da almeno venticinque magistrati che esercitano tali funzioni.

*3-quinquies.* Ciascuna lista di candidati è contrassegnata da una propria denominazione ed è composta da magistrati che esercitano funzioni di merito in numero non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio.

*3-sexies.* I magistrati presentatori non possono presentare più di una lista o di una candidatura individuale né possono candidarsi a loro volta.

*3-septies.* Le firme dei candidati e dei magistrati presentatori sono autenticate dal Presidente del tribunale o dal Presidente della corte d'appello nel cui circondario o distretto il magistrato esercita le sue funzioni. Le firme dei candidati e dei

presentatori che esercitano funzioni di legittimità sono autenticate dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte, ovvero da un magistrato da essi rispettivamente delegato.

*3-octies.* Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. Il candidato inserito in una lista non può presentare la propria candidatura individuale.

**8. 11.** Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , mediante apposita fino alla fine del comma con le seguenti:* individuali e le liste di candidati. A ciascuna lista e a ciascuna candidatura individuale viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

*3-bis.* Concorrono all'elezione nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), della legge 24 marzo 1958, n. 195, le candidature individuali di magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte presentate da almeno venticinque magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

*3-ter.* Le candidature di cui al comma *3-bis* sono presentate all'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione del candidato autenticata dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte o da altro magistrato da essi rispettivamente designato unitamente alla lista dei magistrati presentatori. Dalla predetta dichiarazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

*3-quater.* Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), le liste di candidati

presentate da non meno di cinquanta magistrati che esercitano funzioni di merito.

*3-quinquies.* Ciascuna lista di candidati è contrassegnata da una propria denominazione ed è composta da magistrati che esercitano funzioni di merito in numero non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio.

*3-sexies.* I magistrati presentatori non possono presentare più di una lista o di una candidatura individuale e non sono a loro volta eleggibili.

*3-septies.* Le firme dei candidati e dei magistrati presentatori sono autenticate dal Presidente del tribunale o dal Presidente della corte d'appello nel cui circondario o distretto il magistrato esercita le sue funzioni. Le firme dei candidati e dei presentatori che esercitano funzioni di legittimità sono autenticate dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte, ovvero da un magistrato da essi rispettivamente delegato.

*3-octies.* Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

**8. 9.** Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , mediante apposita fino alla fine del comma con le seguenti:* individuali e le liste di candidati. A ciascuna lista e a ciascuna candidatura individuale viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

*3-bis.* Concorrono all'elezione nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), della legge 24 marzo 1958, n. 195, le candidature individuali di magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte presentate da almeno venticinque magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

*3-ter.* Le candidature di cui al comma *3-bis* sono presentate all'ufficio elettorale centrale mediante apposita dichiarazione del candidato autenticata dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte o da altro magistrato da essi rispettivamente designato unitamente alla lista dei magistrati presentatori. Dalla predetta dichiarazione deve risultare, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.

*3-quater.* Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, le liste di candidati presentate da non meno di cinquanta magistrati che esercitano funzioni di merito nonché le candidature individuali di magistrati che esercitano funzioni di merito presentate da almeno venticinque magistrati che esercitano funzioni di merito.

*3-quinquies.* Ciascuna lista di candidati è contrassegnata da una propria denominazione ed è composta da magistrati che esercitano funzioni di merito in numero non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio.

*3-sexies.* I magistrati presentatori non possono presentare più di una lista o di una candidatura individuale né sono a loro volta eleggibili.

*3-septies.* Le firme dei candidati e dei magistrati presentatori sono autenticate dal Presidente del tribunale o dal Presidente della corte d'appello nel cui circondario o distretto il magistrato esercita le sue funzioni. Le firme dei candidati e dei presentatori che esercitano funzioni di legittimità sono autenticate dal primo Presidente della Corte di cassazione o dal Procuratore generale presso la stessa Corte, ovvero da un magistrato da essi rispettivamente delegato.

*3-octies.* Nessun candidato può essere inserito in più di una lista. Il candidato

inserito in una lista non può presentare la propria candidatura individuale.

**8. 8.** Bonito, Finocchiaro, Leoni, Carboni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , mediante apposita fino alla fine del comma con le seguenti: individuali o raggruppate in liste contenenti un numero di candidati massimo pari alla metà dei seggi da attribuire per ciascun collegio elettorale.*

**8. 24.** Fanfani, Sinisi.

*Al comma 1, capoverso Art. 25, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non superiore a quaranta.*

**8. 3.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 25, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non superiore a quarantacinque.*

**8. 2.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 25, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non superiore a cinquanta.*

\* **8. 1.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 3, capoverso ART. 25, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non superiore a cinquanta.*

\* **8. 14.** Bonito, Carboni, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Concorrono alle elezioni, in ciascuno dei collegi nazionali, liste di can-

didati, presentate da almeno cento elettori, e singoli candidati, raggruppati in un unico elenco, presentati ciascuno da almeno venticinque elettori.

*3-ter.* Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati non superiore a due per quanto attiene il collegio dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità e non superiore a diciotto per l'altro collegio. Di questi, non più di tredici devono esercitare funzioni giudicanti, e non più di cinque funzioni inquirenti.

*3-quater.* Nessun candidato può essere inserito in più di una lista o elenco.

*3-quinquies.* Nessun elettore può presentare più di una lista o più di un candidato indipendente. I presentatori non sono eleggibili.

*3-sexies.* Le firme di presentazione sono autenticate dal Presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.

**8. 15.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 4.*

**8. 28.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sette giorni.*

**8. 16.** Carboni, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: il candidato eserciti fino a: in capo allo stesso con le seguenti: i candidati eserci-*

tino le funzioni indicate nell'articolo 23, comma 2, lettere a) o b), che non sussista in capo agli stessi.

**8. 17.** Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: lettere a), b), o c) con le seguenti: lettere a) o b).*

**8. 18.** Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 5.*

**8. 29.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 5, dopo le parole: L'elenco dei candidati aggiungere le seguenti: e delle liste.*

**8. 19.** Bonito, Finocchiaro, Leoni, Soda, Carboni.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 6.*

**8. 30.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 6, sostituire le parole: ventesimo giorno con le seguenti: quindicesimo giorno.*

**8. 20.** Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Kessler, Carboni, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 6, sostituire le parole: due supplenti con le seguenti: tre supplenti.*

**8. 21.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 7.*

**8. 31.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: tre supplenti con le seguenti: due supplenti.*

**8. 22.** Finocchiaro, Bonito, Kessler, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Grillini, Leoni, Soda.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 8.*

**8. 32.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 9.*

**8. 34.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.

*Al comma 1, capoverso ART. 25, sopprimere il comma 10.*

**8. 33.** Fanfani, Sinisi, Mantini, Annunziata.